

Appendice al Contratto rep.n, 367 del 16.7.2021 recante “Affidamento della gestione in concessione della R.S.S.A. “Don Giovanni Silvestri” sita in Castellana Grotte (Ba) al Largo San Giuseppe, 7 alla Innotec Società cooperativa (cod. fiscale e partita IVA: 06428030727) con sede in Molfetta (Ba) alla via G. Agnelli, 31” – Codice CIG: 8621949166

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in un unico originale, su supporto informatico e sottoscritta in modalità elettronica, tra:

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri” (cod. fisc. 80006570727), con sede in Castellana Grotte (Ba) al Largo San Giuseppe, 7, in persona della dott.ssa Francesca Francavilla, [REDACTED], la quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t.

e

Innotec società cooperativa sociale (cod. fiscale e partita I.V.A.: 06428030727) con sede in Molfetta (Ba) alla via G. Agnelli, 31, in persona del dott.ssa Vincenza Spadavecchia [REDACTED], la quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante della società

Premesso che

- a) con determinazione del RUP n. 3 del 4.2.2021 l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri” indiceva una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della gestione in concessione della R.S.S.A. “Don Giovanni Silvestri” sita in Castellana Grotte;
- b) il bando della procedura, celebrata in modalità telematica sulla piattaforma regionale EMPULIA, veniva pubblicato in data 12.2.2021;
- c) all’esito dello svolgimento della procedura, giusta determinazione del RUP n. 8/2021, si aggiudicava definitivamente, in favore della Innotec cooperativa sociale a r.l., la gestione in concessione, con un punteggio totale di 82,09 punti e un canone novennale a titolo della concessione della R.S.S.A. pari ad € 972.000,00;

d) in data 16.7.2021 si procedeva alla sottoscrizione del contratto (rep.n. 367) di gestione in concessione della R.S.S.A. “Don Giovanni Silvestri” con la Innotec coop. sociale e si avviava la gestione del servizio a cura della ridetta cooperativa a far data dal 16.7.2021;

e) per le ragioni dettagliatamente indicate nella determinazione del responsabile del procedimento del_____, anche a seguito della manifestata disponibilità da parte di ASL Bari a procedere al versamento diretto delle somme dovute per le prestazioni rese in favore della società concessionaria, è emersa la necessità di modificare gli artt. 3 e 19 del contratto;

f) con la già citata determinazione del RUP n.1/24 del_____sono state approvate le modifiche ex art. 106, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 50/2016 che con il presente atto si contrattualizzano

Tutto ciò premesso ed assunto come parte sostanziale ed integrante della presente appendice contrattuale, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

La presente appendice integra e modifica, per i soli articoli interessati dal presente atto, il contratto di gestione in concessione in essere tra l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri” e la Innotec soc. coop. a r.l. indicato in premessa (rep.n. 367 del 16.7.2021 – CIG: 8621949166) avente ad oggetto la gestione in concessione della R.S.S.A. “Don Giovanni Silvestri”.

ARTICOLO 2

Si conviue che l’art. 3 del contratto di gestione in concessione indicato in premessa e sottoscritto in data 16.7.2021 è sostituito dal seguente:

“ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L’A.S.P. “Don Giovanni Silvestri” affida alla Innotec Società Cooperativa Sociale, che accetta la gestione in concessione della R.S.S.A. “Don Giovanni Silvestri”, così come dettagliatamente descritta nel Disciplinare di gara, nel Capitolato di gara e nell’offerta tecnica.

Le prestazioni e gli interventi oggetto di affidamento dovranno essere eseguiti alle condizioni stabilite o richiamate nel presente contratto e nel pieno rispetto di quanto previsto nel disciplinare di gara, nel capitolato di gara e nell’offerta, che qui si intendono integralmente riportati e che formano parte integrante del presente contratto. Forma, altresì, parte integrante del presente contratto d’appalto il D.U.V.R.I. redatto ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.

Ferma restando la persistenza dell’accreditamento dell’A.S.P. “Don Giovanni Silvestri” presso la Regione Puglia in regime di convenzione, il corrispettivo del servizio reso sarà liquidato dalla ASL

Bari - direttamente in favore della Innotec soc. coop. a r.l. che fatturerà direttamente le prestazioni svolte all'Azienda Sanitaria.

Il numero dei posti convenzionati con la ASL potrebbe variare anche alla luce delle modifiche introdotte dal nuovo R.R. n. 4/2019 s.m.i. e dalle sue norme transitorie in attesa del piano di riordino ivi previsto.”

ARTICOLO 3

Si conviene che l'art. 19 del contratto di gestione in concessione indicato in premessa e sottoscritto in data 16.7.2021 è sostituito dal seguente:

“ART. 19 – Penali

Ferme le cause di risoluzione previste dalla legge, dal Disciplinare di gara e dal presente contratto, l'A.S.P. “Don Giovanni Silvestri” si riserva di applicare specifiche penalità a fronte di inadempimenti o disservizi che non siano reiterati (tali da giustificare in ogni caso la risoluzione) e che non siano di gravità tale da compromettere la prosecuzione del rapporto. A titolo non esaustivo, le condotte idonee a giustificare l'applicazione delle penali, nella misura pure indicata, sono le seguenti:

<i>Inadempimento</i>	<i>Penale applicabile</i>
<i>Ritardo nel pagamento retribuzione dipendenti</i>	<i>€ 500,00 giornaliera rispetto al termine del 27 di ogni mese (o del primo giorno utile se festivo) indipendentemente dalla ricezione delle rette mensili degli utenti e corrispettivi ASL.</i>
<i>Utilizzo prodotti inadeguati per igiene dei luoghi</i>	<i>€ 250,00</i>
<i>Utilizzo prodotti inadeguati per igiene personale ospiti</i>	<i>€ 250,00</i>
<i>Difformità rispetto al menù previsto per i pasti</i>	<i>€ 250,00</i>
<i>Inadeguatezza prodotti utilizzati ristorazione ospiti</i>	<i>€ 500,00</i>

Ferma restando l'applicazione delle penali, l'Ente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento. L'Ente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, senza bisogno di diffida o procedimento

giudiziario. Le penali saranno applicate previa contestazione scritta dell'addebito, da inviarsi ai contratti dell'Aggiudicatario, che avrà facoltà di presentare le proprie deduzioni all'Ente entro n. 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione.

Decorso detto termine dal ricevimento della contestazione, senza che il gestore abbia opposto motivazioni sufficienti ed adeguate, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante escussione parziale della garanzia definitiva, salva la volontà da parte del Gestore di procedere al pagamento diretto delle somme addebitate a titolo di penale.

Fermo restando quanto previsto per le ipotesi di risoluzione del contratto, in caso di mancata esecuzione del servizio, l'Ente si riserva, altresì la facoltà di richiedere la prestazione ad altra impresa (esecuzione in danno) addebitando tutti gli oneri e i costi all'Aggiudicatario. L'Ente si riserva, in ogni caso, il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'I.V.A., l'Azienda potrà risolvere il contratto in danno della Società, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.”

La penale qui riportata sarà applicata in ogni occasione venga rilevato l'inadempimento, con apposita contestazione.

In ragione di tale accreditamento, le parti concordano e confermano che il canone di cui l'art.6 del contratto dovrà essere liquidato entro il giorno 5 di ogni mese e il ritardo rispetto a tale scadenza comporterà l'applicazione degli interessi moratori ai sensi del D.lgs 231/02.

ARTICOLO 4

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto continuano ad applicarsi i termini e le condizioni di cui al Contratto origine intercorrente fra le parti.

ARTICOLO 5

La presente appendice contrattuale non comporta variazione di importi e la stessa sarà registrata a cura e spese del concessionario.

Castellana Grotte, _____

A.S.P. "Don Giovanni Silvestri"
Presidente e Legale Rappresentante
Francesca Francavilla

Innotec soc. coop.
Presidente e Legale Rappresentante
Vincenza Spadavecchia